



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018

Soggetto a sottoscrizione mediante scrittura privata

TRA

CENTRO OLIMPIA COMUNALE (Istituzione del Comune di Brugherio) , con sede in BRUGHERIO - PIAZZA DON CAMAGNI , 10, Codice Fiscale 94562900152 , Partita IVA: IT00745520965, qui rappresentato dal Direttore protempore dr Mario Baldo C.F. BLDMRA61B04F205I

E

ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO, con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 BRUGHERIO
Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 09047130969, qui rappresentato
dalla Presidente e Rappresentante legale dr.ssa Manuela Beltrame

SI SOTTOSCRIVE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di organizzazione e gestione dei corsi motori per ragazzi, per adulti e per anziani dell'Istituzione Centro Olimpia Comunale attuati secondo la programmazione tecnica approvata dal CONSIGLIO DI Amministrazione (di seguito anche C.D.A) dell'istituzione Centro Olimpia Comunale (di seguito anche C.O.C.), **allegato A** parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art.162 e ss del dlgs 50/2016, alle condizioni indicate nel presente capitolato- Categoria di servizio: cpv 92310000-7 servizi ricreativi, culturali e sportivi.

L'obiettivo del servizio è l'organizzazione di corsi per tutti i cittadini con scopi di addestramento, formazione, educazione, ricreazione, tempo libero, mantenimento fisico, socializzazione, riabilitazione, inclusione e integrazione sociale. Sono tassativamente esclusi corsi finalizzati ad attività competitive.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

La concessionaria dovrà provvedere ad ogni aspetto organizzativo, didattico, gestionale e amministrativo:

- a) la predisposizione di un progetto e di un piano annuale di offerta sportiva comprendente le tipologie di corsi quali quelli inseriti nell'allegato A parte integrante del presente atto nonché le iniziative e gli eventi integrativi e altre tipologie di corso previste nell'offerta;
- b) la cura e la gestione della segreteria amministrativa;
- c) l'individuazione ed il pagamento degli istruttori e del personale direttivo;
- d) la cura e la gestione delle iscrizioni degli utenti, degli incassi delle relative rette, dei rapporti con le famiglie degli utenti, dell'organizzazione e della pubblicizzazione dei corsi, delle iniziative e degli eventi;
- e) la custodia e la vigilanza delle palestre nelle ore assegnate, dei locali di segreteria affidati in via esclusiva, delle attrezzature in dotazione come da allegato D parte integrante del presente atto;
- f) la partecipazione a iniziative a tema sportivo e aggregativo organizzate sul territorio o l'organizzazione delle stesse richieste del CdA per un impegno quantificabile in 50 ore del personale, su programmazione condivisa nei tempi, obiettivi e presenza del personale;

Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione del servizio di gestione avrà la durata dal giorno 8 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 per quanto riguarda l'erogazione di servizi all'utenza e fino al 30 luglio 2018 per quanto riguarda presentazione della rendicontazione di gestione ed ogni altro adempimento previsto nei seguenti articoli.



2. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, il concessionario uscente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, il concedente si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 4 – VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE - CORRISPETTIVI

Il valore economico massimo del contratto, IVA di legge esclusa, e che costituisce l'importo soggetto a ribasso di gara, è pari ad € 39.000,00.= (trentanovemila/00=euro) complessivi escluso IVA

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze

Il corrispettivo della concessione è costituito dall'incasso da parte del concessionario delle tariffe massime approvate dall'Istituzione (**allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto) eventualmente migliorate dall'offerta del concessionario.

La Concessionaria si impegna a far pagare agli iscritti ai corsi una quota di iscrizione annuale massima di € 21,00 (sono esenti gli iscritti ai corsi over 65) e quote di frequenza specifiche per ogni corso secondo le modalità di frequenza scelte dall'utente.

Nulla è dovuto dall'Istituzione per eventuali iscritti in tutto o in parte morosi.

In caso di morosità la concessionaria potrà attivare tutte le procedure legittime per il recupero del suo credito.

Art. 5 – PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara per l'affidamento del Servizio in oggetto è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e viene indetta dall'Ente a seguito dell'esecutività della relativa Determinazione a contrarre.

La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto di contratto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del d.lgs 50/2016; il prezzo più basso è rappresentato dall'offerta di canone in rialzo rispetto alla soglia minima di cui all'articolo successivo.

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto al versamento di un canone a titolo di utilizzo delle palestre comunali indicate nell'allegato A citato per **un importo minimo di € 13.500,00 al netto di IVA**, da versare all'Istituzione il canone (iva di legge esclusa) in due rate come segue:

- entro il 31 marzo 2018 € 6.500,00 (iva esclusa)
- entro il 31 maggio 2018 € 6.000,00 (iva esclusa)

Non sono previsti oneri per la sicurezza intesa come prevenzione dei rischi da interferenza tra imprese.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

- 1.** L'Istituzione assegna alla concessionaria degli spazi, in specifici orari e giorni settimanali, nelle seguenti palestre comunali:
 - Palestra Don Camagni - piazza Don Camagni, 10
 - Palestra Fortis - via N. Sauro, 135
 - Palestra e Palestrina Leonardo - via s. Giovanni Bosco
 - Palestra Kennedy ammezzato - via Kennedy Palestra Parini - via xxv aprile 5come descritto nell'allegato C parte integrante del presente atto.
- 2.** L'utilizzo di impianti sportivi e palestre comunali è regolato dal "Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi: palestre, centro sportivo M. Cremonesi" approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Brughiero con atto n. 98/2002 e modificato con deliberazioni n. 21/2007 e n. 55/2010 e la concessionaria si impegna a rispettarne tutti gli articoli.
- 3.** L'uso degli impianti sportivi/palestre comunali, dei relativi servizi e spogliatoi è limitato ai giorni ed agli orari indicati **nell'allegato C parte** integrante del presente atto.
- 4.** Ogni singola ora assegnata deve comprendere la fase di allenamento e/o corso e qualsiasi operazione di spostamento, deposito e montaggio di attrezzature necessarie alla stessa Concessionaria, di modo che al subentro dell'utilizzatore dell'ora successiva quest'ultimo trovi lo spazio completamente



sgombro da utenti ed attrezzi sin dall'inizio dell'ora di competenza. Ogni associazione che subentri a precedente associazione deve utilizzare gli spogliatoi in modo da non intralciare il cambio con l'associazione uscente dalla palestra, onde favorire il migliore utilizzo degli stessi.

La concessionaria ha l'obbligo

- 5.** Di utilizzare gli impianti sportivi/palestre comunali assegnati nei limiti imposti dalle dichiarazioni di agibilità specifiche per ogni impianto e deve inoltre rispettare le prescrizioni derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/08 e successive modificazioni, stabilite dai dirigenti scolastici o dall'amministrazione comunale, come definito nell'articolo 17 del regolamento di cui al comma 1.
- 6.** di usare impianti e relativi servizi con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al comma 1.
- 7.** di segnalare immediatamente all'Istituzione eventuali danni apportati durante l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre comunali assegnati, per favorire un tempestivo ripristino del bene; in caso di mancata segnalazione verrà applicata una sanzione, come specificato nel seguente articolo 21 di questa concessione.
- 8.** ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale. e' fatto quindi obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, per le varie frazioni prodotte, sia nel quotidiano utilizzo degli impianti dati in concessione che in occasione di feste, incontri sportivi, iniziative a carattere vario. in particolare, nel caso specifico di manifestazioni, feste, iniziative sportive o di altro genere, che prevedano la presenza di più persone, è obbligo: organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, posizionare un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, oltre che sviluppare il "senso ecologico" dei fruitori degli spazi invitandoli ad effettuare una corretta raccolta differenziata delle varie frazioni nei modi previsti dal regolamento, al quale si rimanda l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti
- 9.** Alla concessionaria sono affidate le copie delle chiavi degli impianti sportivi e delle palestre comunali precisati nell'art. 11 della presente concessione. La concessionaria è responsabile delle chiavi assegnate che non possono essere duplicate; allo scadere della concessione l'associazione sportiva ha l'obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi in dotazione.
- 10.** La concessionaria, qualora utilizzi per ultima gli impianti, deve chiudere a chiave porte e cancelli di accesso. Deve inoltre curare che siano chiuse anche le finestre e spente le luci. L'obbligo di chiusura della struttura permane in caso di assenza oppure ritardo del responsabile dell'associazione assegnataria dello spazio successivo.
- 11.** Gli orari ed i periodi di utilizzo assegnati possono essere modificati per sopravvenute esigenze scolastiche, per motivi di interesse pubblico o per esigenze dell'amministrazione comunale, che tramite l'Istituzione provvederà a darne comunicazione tempestiva alla concessionaria.
- 12.** La concessionaria assume la personale responsabilità civile e penale per l'uso degli impianti sportivi/palestre comunali assegnati ed esonera da qualsiasi responsabilità la Scuola, le Autorità scolastiche, il Comune di Brugherio proprietario e l'Istituzione , per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso degli impianti sportivi/palestre comunali nel periodo suddetto. Allo scopo è fatto obbligo di sottoscrivere idonea polizza di assicurazione, per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

ART. 8 – LIMITI NELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

La concessionaria si impegna

- 13.** a non svolgere nelle palestre assegnate manifestazioni di tipo musicale, dove l'elemento preponderante risulti lo spettacolo soggetto a pagamento S.I.A.E.
- 14.** a far usare le palestre ai propri iscritti alla presenza di un responsabile o di un istruttore della stessa; il responsabile deve consentire l'accesso all'impianto solo a chi pratica attività sportiva ed è regolarmente iscritto ai corsi, tranne in caso di iniziative che prevedono la presenza di atleti di altre associazioni o di pubblico.



- 15.** a non porre in essere alcun atto che comporti di sub concedere ad altri l'utilizzo degli spazi, anche a titolo gratuito, e ad utilizzare gli stessi per attività diverse da quelle previste nella programmazione tecnica.
- 16.** ad utilizzare gli impianti nei limiti imposti dalle specifiche dichiarazioni di agibilità ed a custodire con la massima cura gli impianti e tutte le attrezzature dati in uso, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente atto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo, segnalando tempestivamente le necessità di interventi di manutenzione.
- 17.** a consentire al personale espressamente incaricato dal Comune di Brugherio o dall'Istituzione il libero accesso agli impianti in qualunque momento rientrante nell'orario di apertura degli stessi.
- 18.** ad evitare che negli impianti sportivi e palestre comunali, oggetto della presente concessione, si svolgano attività e manifestazioni non sportive non conformi a quanto previsto dai regolamenti e dalla programmazione tecnica.

Art. 9 - OBBLIGHI DI TUTELA DEL PERSONALE

- 1.** L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 2.** L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, qualora ne abbia, nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da ogni C.C.N.L. applicabile, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Eventuali risarcimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti derivanti da inadempienza al C.C.N.L. e/o da infortuni rimangono a carico della ditta aggiudicataria.
- 3.** L'affidatario dovrà fornire entro la data di stipula del contratto la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), se necessaria.
- 4.** Ai sensi dell'art.3 L.13.8.2010 n.136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato e comunicato all'Ente entro la data di stipula del contratto.
- 5.** L'affidatario della gestione ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva nello stato di fatto in cui si presenta ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati entro il termine di 10 giorni dalla data della stipula del contratto.
- 6.** Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per la gestione del Centro Sportivo Comunale previsti nel presente atto sono a carico dell'affidatario senza che egli abbia a pretendere nulla oltre a ciò che è stabilito nel presente capitolato al Comune di Brugherio.

Art 10 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio avendo già l'OE prescelto per affidamento diretto preso visione di ogni struttura di cui all'allegato C.

Art. 11 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

1. All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicatario comunicherà il nominativo del Responsabile della concessione, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di verifica del servizio. Può avvalersi di un vice responsabile purché indicato formalmente fin dall'avvio del servizio ed espressamente delegato con indicazione delle funzioni ad esso trasferite.



2. Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il responsabile della concessione dovrà essere reperibile telefonicamente su cellulare durante lo svolgimento del servizio e comunque entro le 24 ore dalla chiamata ricevuta; dovrà garantire di potersi presentare alla sede operativa del COC quando richiesto e se impossibilitato dovrà essere sostituito in toto dal vice indicato .

ART. 12 – PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

1. La concessionaria deve svolgere le attività oggetto della presente concessione con proprio personale.

2. La concessionaria nello specifico deve garantire le seguenti figure professionali:

a) il coordinatore dei corsi: referente per tutta la durata della concessione con competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale; deve garantire il buon andamento di tutte le attività verso l'Istituzione , verso gli utenti e le loro famiglie. Può coincidere con il Responsabile dell'appalto; è ammessa la delega del coordinamento per l'area ragazzi, sempre che indicato in sede di offerta.

Il coordinatore, o i coordinatori, e' responsabile:

- dell'organizzazione dei corsi motori per ragazzi, adulti, anziani e degli specifici programmi realizzati dai singoli istruttori;
- del lavoro di segreteria (iscrizioni, rapporto con gli iscritti , rispetto delle condizioni di iscrizione e frequenza ai corsi);
- del rilevamento del grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi.

Al coordinatore dei corsi viene richiesta una presenza minima settimanale di 10 ore ed una reperibilità telefonica dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00 salvo urgenze; deve inoltre effettuare con il C.d.A. dell' Istituzione riunioni trimestrali, il cui calendario deve essere concordato preventivamente.

b) istruttori sportivi: gestiscono gli specifici corsi motori a loro assegnati, devono realizzare la programmazione, il corretto svolgimento e la valutazione dei corsi. Tutti gli istruttori devono avere attestati specifici per l'insegnamento delle materie dei corsi a loro assegnati.

3. La concessionaria nel caso di assenze del personale deve garantire l'effettuazione dei corsi e dei progetti.

4. La concessionaria deve comunicare per iscritto all'Istituzione:

- l'elenco dei nominativi di tutto il personale incaricato entro 15 giorni dalla firma della concessione, ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro 3 giorni dal cambiamento;

- il curriculum di tutto il personale impiegato, che deve corrispondere ai requisiti sopra richiesti.

5. l'Istituzione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.

Art. 13 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

Le prestazioni svolte dall'aggiudicatario saranno sottoposte alla verifica e al controllo da parte dell'Ente, al fine di assicurare la buona esecuzione del servizio appaltato. Pertanto, il direttore del COC potrà impartire qualsiasi disposizione di controllo attinente al servizio offerto dal presente appalto.

Art. 14 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

L'affidatario dovrà dichiarare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla gestione del citato impianto sportivo, con le modalità di cui ai predetti atti e di considerare le stesse, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta presentata corretta e regolare.

Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

- a) Il concessionario per la sottoscrizione del disciplinare di incarico deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- b) La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui



all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

- c) Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- d) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- e) Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- f) La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'associazione e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.
2. A tale scopo, l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), anche per dolo e/o colpa grave, nella quale esplicitamente sia indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti e presentarla alla stazione appaltante con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
 - l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;



- che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - l'estensione ai danni derivanti al Comune di Brughiero o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
- a) Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, a € 2.000.000,00 per danni a persona, cose e/o animali.
 - b) Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario.
 - c) Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
 - d) La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la «Clausola di Buona Fede INAIL».
 - e) Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per ogni «dipendente» infortunato.
 - f) L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
 - g) Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
 - a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all'uso degli impianti;
 - b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il Comune di Brughiero, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.
 - h) Nella polizza «Incendio e altri eventi» deve essere inclusa la clausola di «rinuncia» da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Brughiero.
 - i) Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del Gestore. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE

1. La stipulazione del disciplinare di incarico è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa «antimafia», al rilascio da parte della Prefettura della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.
2. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.
3. IL COC può richiedere all'impresa aggiudicataria, per motivi di urgenza anche nelle more della stipula del disciplinare di incarico, l'esecuzione anticipata dei servizi di cui al presente Capitolato di modo che siano svolti a decorrere dal mese di gennaio 2018.
4. In caso di esecuzione anticipata del contratto la cauzione definitiva e le polizze assicurative dovranno essere consegnate non oltre il giorno 15 gennaio compreso, termine fissato in considerazione del periodo di svolgimento della presente procedura di affidamento.

Art. 18 - TRACCIABILITA'



Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicataria di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Brughiero ai sensi della legge 196/2003 è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà la ditta aggiudicataria responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone con disabilità, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- e) tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- f) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

2. L'Impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

3. L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

ART. 20 - ALTRI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- a) La concessionaria deve adempiere autonomamente a tutte le incombenze fiscali, alle imposte ed ai premi per le assicurazioni attinenti la responsabilità civile previste dalla normativa vigente e riferite all'attività svolta, esonerando espressamente l'Istituzione da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito.
- b) La concessionaria deve rispettare ogni altra norma di legge o di regolamento vigente attualmente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente concessione, se ed in quanto applicabile.
- c) La concessionaria è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 2010 e cioè a possedere un conto corrente dedicato al rapporto di lavoro sancito dalla concessione per cui siano applicabili le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d) La concessionaria deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione della concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione e in qualità di "titolare" ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
- e) La concessionaria in particolare:
- f) deve, al momento della stipula della concessione, fornire all'Istituzione il nominativo del responsabile del trattamento dati;
- g) non può comunicare a terzi , né diffondere i dati in suo possesso;
- h) non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza della concessione;
- i) deve adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. .
- j) Eventuali prodotti multimediali (DVD o fotografie) riferiti a minori ed effettuati durante le attività devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori dei minori interessati. Copia dei dati devono essere comunicati all'Istituzione, dandone avviso agli utenti , che li userà solo ai fini conoscitivi delle attività .

Art. 21 – SICUREZZA



1. Sono a carico dell'aggiudicataria gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di autocertificazione ad avvio del servizio e di informazione periodica da inviare al Direttore dell'esecuzione.

2. L'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare alla stazione appaltante all'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

- a. nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b. nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- c. nominativo addetti alle gestioni emergenze antincendio e primo soccorso ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- d. dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- e. dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli (da comprovare fornendo attestazione della società formatrice).

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del servizio un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, e deve essere aggiornato ad ogni eventuale variazione dell'incarico rispetto alle previsioni.

Art. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è possibile secondo le condizioni previste dall'articolo 105 del D.lgs 50/2016.

Art. 23 – PENALI

Al di là dei casi di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni, l'Istituzione comminerà alla concessionaria il pagamento delle seguenti penali:

- a) 50,00 euro al giorno per il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle palestre;
- b) 50,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta dell'Istituzione nell'esecuzione di intervento posto a carico della concessionaria ai sensi del presente capitolato;
- c) da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri contemplati dal presente capitolato non comportante la sua risoluzione.
- d) Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro dieci giorni dal provvedimento definitivo emesso dal responsabile del servizio interessato previa contestazione ed eventuale controdeduzione scritta.
- e) E' facoltà dell'Istituzione di valersi del deposito cauzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato per la riscossione delle penali.
- f) Al verificarsi dei casi di inadempienze saranno applicate alla concessionaria le penali sotto indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri e danni che ne dovessero conseguire.
- g) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale: L'Istituzione contesta il fatto alla concessionaria nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec);
 - La concessionaria entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata r.r. o posta elettronica certificata (pec);
 - L'Istituzione valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla concessionaria.



Art. 24 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha diritto al recesso dal contratto nei casi previsti all'art.109 del D.lgs 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni

Art. 25 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie inerenti l'esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Monza.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, dal Codice Civile.

Art. 27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Centro Olimpia comunale dr Mario Baldo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per Centro Olimpia Comunale

Per asd Polisportiva Arcobaleno